

VERBALE DI ACCORDO


Il giorno 14/05/2026, si sono incontrati telematicamente:

- Per la **Euro&Promos F.M. S.p.A.**, Mario Ledda (Responsabile delle Relazioni Sindacali) e Julian Kurti (Area Manager);
- Per le OO.SS. di Categoria:
 - **FILT CGIL Toscana**, rappresentata da Gianni Vannelli e R.S.A.;
 - **FIT CISL Toscana**, rappresentata da Pietro Lo Franco e R.S.A.;
 - **UILTRASPORTI Toscana**, rappresentata da Guido Mazzoni e R.S.A.;
 - **UGL FERROVIERI Toscana**, rappresentata da Brogi Paolo e R.S.A.;
 - **SLM FAST CONFISAL Toscana**, rappresentata da Lucia Fabbricini e R.S.A.;
 - **SALPAS ORSA Toscana**, rappresentata da Urbano De Mite e R.S.A.;

Oggetto: appalto relativo al servizio di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali della direzione business regionale di Trenitalia S.p.A. - Lotto DBR Toscana 2 (cantieri: IMC Firenze Osmannoro, OMC Firenze Osmannoro, Firenze Romito, Firenze S.M.N., Firenze C.M., Firenze Castello)

Premesso che

- a) Dal mese di settembre 2025, le Parti hanno avviato un "tavolo" finalizzato al raggiungimento di un accordo volto al recuperare forza lavoro fuoriuscita dalla commessa dall'avvio dell'appalto unitamente alla sottoscrizione di un accordo di integrativo volto ad armonizzare l'organizzazione del lavoro a fronte di una premialità.
- b) In data 10/04/2026 si concludevano con esito negativo le procedure di raffreddamento e conciliazione esperite in sede prefettizia, con conseguente interruzione delle relazioni sindacali tra le parti.
- c) Con due diverse missive del 20/04/2026, le OO.SS. diffidavano la Società contestando la turnazione adottata presso l'appalto DBR Toscana 2, ritenuta non conforme alla disciplina sui riposi giornalieri prevista dal D.Lgs. 66/2003 e dal C.C.N.L. Mobilità/Area Attività Ferroviarie in assenza di accordi specifici tra le parti sindacali e l'azienda Euro&Promos.
- d) Con comunicazioni del 20/04/2026, 22/04/2026 e 24/04/2026, la Società ribadiva la legittimità dell'attuale organizzazione dei turni, quale prassi consolidata e conforme al C.C.N.L. di settore, chiedendo alle OO.SS. la disponibilità ad avviare il confronto ex art. 27 C.C.N.L. sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
- e) Con nota del 24/04/2026, le OO.SS., nel ribadire quanto illustrato in precedenza, davano disponibilità al confronto sindacale teso alla risoluzione della vertenza avviata, rigettando contestualmente tutte le affermazioni aziendali ritenendole non veritiere e strumentali ed insistendo tuttavia sulla necessità di adeguare preventivamente la turnazione alla normativa sui riposi giornalieri.
- f) In data 24/04/2026, le OO.SS. proclamavano una prima azione di sciopero del personale Euro&Promos



F.M. S.p.A. operante presso l'appalto ferroviario Toscana Lotto 2.

g) In data 30/04/2026 e successivamente in data 05/05/2026, le Parti si incontravano avviando il confronto sulla proposta aziendale di revisione dell'organizzazione del lavoro. Nell'occasione, le Parti hanno espresso la volontà di riprendere il confronto sindacale interrotto in sede prefettizia.

Ciò premesso dopo ampia ed approfondita discussione le Parti hanno raggiunto un'intesa nei termini che seguono:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo.
- 2) Le Parti convengono che, con decorrenza **01/06/2026**, la Società procederà all'incremento dei parametri orari contrattuali di n. 7 lavoratori part-time attualmente impiegati presso l'appalto in oggetto, mediante:
 - n. 4 incrementi a 30 ore settimanali;
 - n. 3 incrementi a 35 ore settimanali.

Le variazioni contrattuali in aumento saranno inizialmente a termine sino alla data del 31/12/2026.

- 3) Le Parti convengono altresì che le variazioni temporanee dell'orario di lavoro già in essere nei confronti di ulteriori n. 5 lavoratori part-time saranno prorogate sino al **31/12/2026**, e precisamente:
 - n. 4 lavoratori con parametro orario pari a **35 ore settimanali**;
 - n. 1 lavoratore con parametro orario pari a **38 ore settimanali**.
- 4) Dalla data di sottoscrizione del presente accordo e sino al **31/12/2026**, la Società si impegnerà ad implementare l'organico attualmente in forza mediante l'inserimento di n. **10** nuove unità lavorative con parametro orario pari a **25 ore settimanali (livello retributivo F2)**.

Di queste 10 unità, almeno 5 dovranno essere inserite entro la data del 31/08/2026.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, considerata la particolare difficoltà riscontrata dalla Società nel reperimento di personale da impiegare nel settore e nello specifico appalto, l'impegno sopra indicato dovrà essere valutato tenendo conto:

- dei casi di mancato perfezionamento del contratto di assunzione a causa di inidoneità e/o mancato superamento dei corsi di formazione obbligatori;
- delle rinunce da parte dei lavoratori ai quali sia stata proposta formalmente l'assunzione;
- del mancato superamento del periodo di prova e/o di dimissioni volontarie entro 6 mesi dall'assunzione;
- nonché di ulteriori eventi non imputabili alla Società che incidano sulla stabilità degli inserimenti effettuati (es. revoca e/o scadenza del permesso di soggiorno).

Considerate le difficoltà sopra esposte, al fine di perseguire l'obiettivo dell'incremento di 10 unità entro il 31/12/2026, la Società potrà ricorrere, in via eccezionale, anche all'utilizzo di personale in somministrazione, comunque finalizzato alla stabilizzazione. Qualora tale misura non risultasse



A series of handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document. From left to right, the signatures are: a stylized 'J', a signature that appears to be 'Lozano', a signature that appears to be 'Nicolò', a signature that appears to be 'Pala', a signature that appears to be 'Bryce', a signature that appears to be 'Vignola', and a signature that appears to be 'M. J. Jatto'.

sufficiente, l'Azienda potrà valutare ulteriori incrementi dell'orario dei lavoratori part-time, previo confronto con le OO.SS. nell'ambito del successivo incontro sindacale di cui al punto n. 7 che segue.

Resta inteso che l'impegno assunto dalla Società dovrà essere valutato alla luce delle criticità e delle condizioni sopra rappresentate.

In ogni caso, nella vigenza del presente accordo, la Società si impegnerà, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, al riequilibrio del fabbisogno orario dell'appalto in caso di cessazioni di personale dovute a pensionamenti e/o dimissioni.

- 5) Le Parti si danno atto che, allo stato attuale, ulteriori incrementi strutturali dell'orario di lavoro nei confronti dei lavoratori part-time, oltre quelli sopra considerati, non risulterebbero compatibili con l'attuale organizzazione del lavoro e con le esigenze tecnico-produttive dell'Impresa. Ciò posto, al fine di valorizzare quei lavoratori che non potranno beneficiare degli aumenti contrattuali, a decorrere dal **01/06/2026** e sino al **31/12/2026**, la Società riconoscerà al gruppo omogeneo dei lavoratori a tempo indeterminato con parametro orario settimanale **pari o inferiore a 30 ore settimanali** un buono pasto giornaliero del valore nominale di **€ 4,50**, correlato alla effettiva presenza in servizio nel mese di riferimento.
- 6) Sino alla data del 31/12/2026, al fine di garantire la continuità del servizio e la regolare esecuzione dell'appalto, la Società potrà mantenere l'attuale articolazione dell'orario di lavoro, ivi comprese le specifiche modalità organizzative già in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo. In particolare, sino alla data del 31/12/2026, le articolazioni dell'orario di lavoro previste all'art. 27, punto 1.6, lettere a) e c), C.C.N.L. applicato, su richiesta dell'Azienda potranno prevedere una durata inferiore del riposo giornaliero fino ad un minimo di 8 ore consecutive, fermo restando la misura minima di 11 ore medie nello sviluppo del turno, di norma nel mese. Sempre dando seguito alla richiesta dell'Azienda, i turni potranno prevedere il superamento del limite dei servizi notturni annui di cui all'art. 27, punto 1.9, lettera c) C.C.N.L. applicato, fermo restando quanto previsto alle lettere a) e b) del medesimo articolo.
- 7) Al fine di valutare l'andamento dell'intesa raggiunta, le Parti concordano di rivedersi nel mese di settembre 2026.
- 8) Le parti concordano sin da ora di riavviare il tavolo di concertazione sull'accordo integrativo di cui al punto a) della premessa.
- 9) Il presente accordo ha carattere sperimentale e resterà efficace sino al 31/12/2026, senza tacito rinnovo o automatica proroga. Le Parti si incontreranno entro il mese di novembre 2026 al fine di verificare l'andamento dell'intesa e la sostenibilità organizzativa, produttiva ed economica delle misure introdotte. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo definisce complessivamente le tematiche oggetto del confronto sindacale richiamato in premessa e manifestano sin d'ora la volontà di valutarne una possibile stabilizzazione strutturale, in caso di esito positivo.

Letto confermato e sottoscritto



The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right, there are approximately eight distinct signatures, some appearing to be initials or short names, and others being more full names. The signatures are written in a cursive, somewhat informal style.

EURO&PROMOS F.M. S.P.A.

Mario Pizzoli
Juliana Kont:

FIL CGIL TOSCANA

[Signature]

FIT CISL TOSCANA

[Signature]

UILTRASPORTI TOSCANA

[Signature]

UGL FERROVIERI TOSCANA

[Signature]

SLM FAST CONFSAL TOSCANA

[Signature]

SALPAS ORSA TOSCANA

[Signature]